

COMUNE DI LESSONA

STATUTO

Approvato con deliberazione n. 29 in data 5.6.1991, integrata con deliberazione n. 55 in data 2.8.1991.

Pubblicato sul B.U.R.P. in data 30.11.1991, 22° supplemento straordinario al n. 48

Modificato con deliberazione n. 31 in data 29.11.1994.

Pubblicato sul B.U.R.P. in data 15.3.1995, n.11.

Modificato con deliberazione n. 36 in data 25.11.1999.

Pubblicato sul B.U.R.P. in data 4.12.2003, n° 49

Pubblicato all'albo pretorio per 30 gg. dal 12.11.2003 al 12.12.2003

Modificato con deliberazione n. 18 in data 25.6.2009

Pubblicato sul B.U.R.P. in data 23.7.2009, n. 29

Pubblicato all'albo pretorio per 30 gg. dal 13.7.2009 al 12.8.2009 - n° 246

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Principi fondamentali

Art. 1 bis - Norme di organizzazione

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

Art. 4 - Territorio e sede comunale

Art. 5 - Albo pretorio

Art. 6 - Stemma e gonfalone

CAPO II ORGANI ELETTIVI

Art. 7 - Organi

Art. 8 - Consiglio comunale

Art. 8 bis - Le commissioni consiliari

Art. 8 ter - Le commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia

Art. 9 - Competenze e attribuzioni

Art. 9 bis - Il programma di governo

Art. 10 - Sessioni e convocazione

Art. 11 - Consiglieri

Art. 12 - Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 12 bis - Assenze dalle sedute

Art. 13 - Gruppi consiliari

Art. 13 bis - Mozione di sfiducia

Art. 14 - Giunta comunale

Art. 15 - Elezione e prerogative

Art. 16 - Composizione

Art. 17 - Funzionamento della giunta

Art. 18 - Attribuzioni

Art. 19 - Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 20 - Sindaco

Art. 21 - Attribuzioni di amministrazione

Art. 22 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 23 - Attribuzioni di organizzazione

Art. 24 - Vicesindaco

Art. 24 bis - Contenzioso

Art. 24 ter - Procedure di appalto e di concorso

Art. 24 quater - Accettazione di lasciti e donazioni

CAPO III ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 25 - Principi di organizzazione

Art. 26 - Personale e dotazione organica

Art. 27 - Il segretario comunale

Art. 28 - I responsabili dei servizi

Art. 29 - Conferimento responsabilità dirigenziale

Art. 30 - Incarichi di collaborazione esterna

CAPO IV SERVIZI

Art. 33 - Forme di gestione

Art. 34 - Gestione in economia

Art. 35 - Concessione a terzi

Art. 36 - Aziende speciali

Art. 37 - Istituzioni

Art. 38 - Società per azioni

Art. 39 - Gestione associata dei servizi

CAPO V FINANZA E REVISIONE

Art. 40 - Principi e criteri

Art. 41 - Revisore del conto

CAPO VI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 42 - Organizzazione sovracomunale

Art. 43 - Principio di cooperazione

Art. 44 - Convenzioni

Art. 45 - Consorzi

Art. 46 - Unione di comuni

Art. 47 - Accordi di programma

CAPO VII PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 48 - Partecipazione

Art. 49 - Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 50 - Forme di consultazione della popolazione

Art. 51 - Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

Art. 52 - Valorizzazione delle forme associative e di partecipazione

Art. 53 - Organismi di partecipazione

Art. 54 - Diritto di accesso

Art. 55 - Diritto di informazione

Art. 56 - Referendum

Art. 57 - Effetti del referendum

CAPO VIII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 58 - Statuto

Art. 59 - Regolamenti

Art. 60 - Adeguamento delle fonti a leggi sopravvenute

Art. 61 - Ordinanze

Art. 62 - Norme transitorie e finali

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Principi fondamentali)

1. Il Comune di Lessona è ente autonomo locale, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali, per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, secondo i principi della Costituzione e della legge.

3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

Art. 1 bis

(Norme di organizzazione)

1. L'organizzazione del Comune si ispira ai seguenti principi:

a - L'attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio e dei vigenti piani specifici di settore. Alle linee predette ed ai piani vigenti si conformano gli atti previsionali e le relazione programmatica annuale.

b - La gestione amministrativa dell'Ente è attribuita ai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 51, commi 2 e ss. della legge 8.6.1990, n. 142, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo statuto agli organi di governo che esercitano funzioni di indirizzo e di controllo.

c - L'attività degli organi collegiali è organizzata e condotta dal rispettivo presidente in modo da favorire discussioni informate e decisioni sollecite e mediate.

d - Le funzioni sono svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

e - La struttura è organizzata per servizi a fini omogenei.

f - L'organizzazione del lavoro compete ai responsabili dei servizi che sono responsabili del raggiungimento sollecito ed efficace dei fini indicati negli atti di governo e dell'attuazione degli indirizzi dati.

Art. 2.

(Finalità)

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito degli interessi della comunità.

4. Il Comune promuove il sostegno alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, di sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita, anche avvalendosi delle organizzazioni di volontariato.

5. Il Comune riconosce tra i suoi compiti quello di realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne, promuovendo in tutti i campi di propria competenza condizioni di pari opportunità.

6. Il Comune promuove, costruendo condizioni di pari opportunità, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, in tutte le Commissioni, negli Enti, istituzioni ed aziende dipendenti.

Art. 3.

(Programmazione e forme di cooperazione)

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Le funzioni attribuite o delegate di competenza dello Stato e della regione sono esercitate nel rispetto dello statuto secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della regione organizzate a

livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.

5. Le funzioni di cui al quarto comma possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato o dalla regione le risorse finanziarie necessarie.

6. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.

Art. 4.

(Territorio e sede comunale)

1. La circoscrizione del Comune è costituita dai seguenti nuclei: Lessona Centro, Capovilla, Barale, Foglia, Fabbriche, Ponte Guelpa, Castello, Allacqua, Monte, Principe Lodolo, Valle, Piccone, Ratina, Fiora, Corte, Battiana, Palazzina e Casetti.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 11,71 confinante con i Comuni di Crosa, Masserano, Cossato e Castelletto Cervo.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Lessona Centro, che è il capoluogo, in Piazza Guglielmo Marconi.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono, di norma, nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali o per particolari esigenze, gli stessi possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5.

(Albo pretorio)

1. La giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1^a comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6.

(Stemma e gonfalone)

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Lessona e con lo stemma

concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14.11.1955.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. in data 16.3.1956.

3. *La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.*

CAPO II

ORGANI

Art. 7.

(Organi)

1. Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco.

Art. 8.

(Consiglio comunale)

1. Il consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo politico e ne controlla l'attuazione.

2. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

3. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

8. *Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi ai sensi delle norme vigenti, quando sussista una delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non detto esplicitamente, la surrogazione dei Consiglieri ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. Ove il Sindaco non risulti convalidabile si determina la necessità del rinnovo delle consultazioni elettorali.*

Art. 8 bis

(Le commissioni consiliari)

1. Il Consiglio può istituire nel suo seno commissioni temporanee speciali, nel rispetto del criterio proporzionale.

2. L'individuazione, la costituzione, l'attribuzione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la forma di pubblicità dei lavori sono disciplinate dal regolamento.

Art. 8 ter

(Le commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia)

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno, commissioni di aventi funzioni di controllo e garanzia con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2. Alla presidenza è nominato il Consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggiore numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della commissione.

3. La commissione opera nell'ambito del mandato affidatole; utilizza le strutture ed il personale dell'ente messi a disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella deliberazione istitutiva.

4. La commissione ha il potere di acquisire informazioni da Amministratori e funzionari che sono liberati a tal fine, dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.

5. Il regolamento sul funzionamento del consiglio disciplina il funzionamento della Commissione.

Art. 9.

(Competenze e attribuzioni)

1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Gli atti fondamentali devono contenere l'identificazione degli obiettivi e delle finalità

da raggiungere e l'individuazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

4. Il consiglio comunale esprime l'indirizzo politico in atti quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi delle attività dell'ente.

5. Ove agli atti di cui al precedente comma il consiglio attribuisca valore di direttiva, l'attività degli organi dell'ente dovrà uniformarsi ai contenuti degli atti stessi, potendosene discostare per il migliore perseguimento dell'interesse dell'ente con adeguate motivazioni.

6. *Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad essa espressamente riservata dalla legge.*

Art. 9 bis

(Il programma di governo)

1. *Entro cinque mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta consegna ai Capigruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.*

2. *Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.*

3. *Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione del programma di governo attraverso l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale, nell'atto deliberativo questi sono espressamente dichiarati coerenti con il predetto programma.*

4. *La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene entro il 30 di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'articolo 36, comma 2°, del decreto legislativo 25.2.1995, n. 77.*

5. *Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.*

Art. 10.

(Sessioni e convocazione)

1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie solo quelle convocate per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del conto consuntivo.

3. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.

4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede l'assemblea il Vicesindaco, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco provvede l'Assessore. In caso di Assessore non appartenente al Consiglio la presidenza, in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, è assunta dal Consigliere anziano, in assenza anche di quest'ultimo assume la presidenza chi ha riportato il maggior numero di voti individuali, a parità di voti il maggiore di età.

Art. 11.

(Consiglieri)

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da colui che nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio, escluso i candidati alla carica di Sindaco, ha riportato il maggior numero di voti individuali, a parità di voti il maggiore di età.

3. Ogni Consigliere ha diritto di iniziativa su tutte le questioni di competenza del Consiglio comunale: può pertanto presentare, in forma scritta, proposte, interrogazioni, mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo.

4. Le proposte presentate dai singoli Consiglieri vanno iscritte all'ordine del giorno nella prima seduta consiliare che si tenga dopo venti giorni dalla data di presentazione risultante dal protocollo.

5. Le risposte alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo vanno fornite in seduta consiliare se espressamente richiesto dal Consigliere proponente.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Segretario comunale affinché ne disponga l'acquisizione al protocollo, oltre la contestuale formale comunicazione al Sindaco ed agli altri Consiglieri. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 12.

(Diritti e doveri dei consiglieri)

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

3. Ai sensi del presente statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinato alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 12 bis

(Assenze dalle sedute)

1. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla sedute entro dieci giorni dalla stessa.

2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 13.

(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, possono designare un capogruppo e ne danno comunicazione scritta al segretario comunale.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nel Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti per quanto riguarda la lista di maggioranza e nel candidato alla carica di Sindaco per quanto riguarda le minoranze.

Art. 13 bis

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la dimissione degli stessi.

2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

3. La mozione va presentata al Segretario comunale affinché ne disponga l'acquisizione al protocollo dell'Ente, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo.

4. La mozione viene messa in discussione in Consiglio comunale a cura del Sindaco non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

5. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, il Consiglio deve essere convocato ai sensi dell'art. 36, comma 4°, della legge 8.6.1990, n. 142.

6. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

7. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

8. L'atto di approvazione della mozione di sfiducia è rimesso al competente organo di controllo entro i cinque giorni feriali successivi alla data di assunzione.

Art. 14.

(Giunta comunale)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nella realizzazione del programma amministrativo, operando attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario, dei funzionari dirigenti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 15.

(Elezione e prerogative)

1. *Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco che deve far parte del Consiglio comunale, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.*

2. *Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.*

3. *Il sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.*

Art. 16.

(Composizione)

1. *La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori fino a quattro;*

2. *Il Sindaco nomina gli Assessori, decidendone il numero esatto, anche al di fuori del Consiglio comunale, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente”.*

3. *L'Assessore che non riveste la carica di Consigliere comunale può partecipare alle sedute del Consiglio senza diritto di voto, deve intervenire alle sedute se chiamato per rispondere alle interrogazioni.*

4. *Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, il quale, nel prendere atto, provvede con suo decreto alla sostituzione.*

5. *Il Sindaco con proprio decreto debitamente motivato, può revocare uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.*

6. *La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, oltre che approvazione di una mozione di sfiducia, e si procede allo scioglimento del Consiglio.*

7. *I singoli componenti la Giunta possono altresì decadere per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.*

8. *Alla sostituzione dei singoli Assessori provvede il Sindaco con proprio decreto, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.*

9. *La convalida delle persone nominate alla carica di Assessore è effettuata dalla Giunta*

comunale nella prima seduta utile.

Art. 17.

(Funzionamento della giunta)

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le sedute della giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare senza diritto di voto esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

Art. 18.

(Attribuzioni)

1. Alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza degli altri organi.

2. La giunta attua gli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività in base agli atti di indirizzo politico espressi dal consiglio comunale.

3. La giunta, in particolare:

a) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

b) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

c) approva i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee obiettivo degli indirizzi deliberati dal consiglio;

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata sentito, il segretario comunale, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;

m) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo statuto ad altri organi;

n) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;

o) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento.

Art. 19.

(Deliberazione degli organi collegiali)

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati, arrotondata all'unità superiore, ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.

2. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

3. Le sedute del consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni o apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.

4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dal responsabile del servizio interessato, il segretario comunale partecipa alla seduta dell'organo collegiale e ne cura la verbalizzazione. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario verbalizzante e sono trasmessi ai capigruppo consiliari.

Art. 20.

(Sindaco)

1. Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai

regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 21.

(Attribuzioni di amministrazione)

1. Il sindaco:

a) ha rappresentanza generale dell'ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa dell'ente;

c) coordina e stimola l'attività dei singoli assessori;

d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;

f) ha facoltà di delega;

g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la giunta;

h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, fatto salvo il recepimento da parte dell'organo competente;

l) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

m) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del comune;

p) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;

q) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perchè il consiglio prenda atto della decadenza della giunta;

s) convoca i comizi per i referendum consultivi.

t) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune, non di competenza del Consiglio, presso Enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

u) provvede alla nomina ed alla revoca dei componenti le Commissioni comunali e le Commissioni consiliari, non riservate dalla legge al Consiglio;

v) nomina e revoca i responsabili degli uffici, definisce gli incarichi dirigenziali e quelli

di collaborazione esterna secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 51 della legge 8.6.1990, n. 142, detti incarichi non possono superare la durata del mandato elettivo del Sindaco e devono rispondere a criteri di professionalità e di competenza in relazione alla funzioni da espletare;

2. Il Sindaco agisce attraverso proprie determinazioni, di cui è conservata apposita raccolta in ordine di data e numero.

Art. 22.

(Attribuzioni di vigilanza)

1. Il sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;

e) collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 23.

(Attribuzioni di organizzazione)

1. Il sindaco

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri, provvede alla convocazione;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone gli argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della

giunta e la presiede;

d) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;

e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio comunale.

Art. 24.

(Vicesindaco)

1. Il Vicesindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore.

3. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori il sindaco deve dare comunicazione agli altri organi comunali e agli organi previsti dalla legge.

Art. 24 bis

(Contenzioso)

1. L'autorizzazione ad introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria è di competenza del Sindaco, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello.

2. La nomina del difensore compete alla Giunta

Art. 24 ter

(Procedure di appalto e di concorso)

1. Il Sindaco nomina i componenti delle commissioni di appalto, quelle per l'appalto concorso ed i membri delle commissioni di concorso nel rispetto di quanto previsto nel comma 3, lett. a) e b) dell'articolo 51 delle legge 142/90 avvalendosi, di norma delle professionalità presenti nella struttura, qualora si tratti di concorsi per posti apicali la presidenza della commissione di concorso è affidata al segretario dell'ente.

2. La Giunta provvede all'approvazione, sul piano della legittimità e della coerenza finanziaria, dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei.

Art. 24 quater

(Accettazione di lasciti e donazioni)

1. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio ai sensi dell'articolo 32, lett. l) ed m) della legge 142/90.

CAPO III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 25

(Principi di organizzazione)

1. Gli uffici del Comune sono articolati ed organizzati in funzione dell'entità e della complessità dei compiti dell'Ente, per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, produttività. Gli uffici possono essere coordinati per progetti e programmi o per funzioni.

2. Per l'elaborazione e l'attuazione di particolari programmi e progetti possono essere istituiti dalla Giunta uffici speciali temporanei.

Art. 26

(Personale e dotazione organica)

1. La dotazione organica consiste nel programma annuale contenente il numero complessivo delle unità di lavoro disponibile per lo svolgimento dei compiti attribuiti.

2. Il Comune promuove e realizza iniziative dirette alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale.

Art. 27

(Il segretario comunale)

1. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità

dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.

3. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco e dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione

Art. 28

(I responsabili dei servizi)

1. Ai responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Ad essi spettano inoltre tutti i rimanenti compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio comunale o loro espressamente attribuiti per disposizione di legge.

2. Essi rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati.

Art. 29

(Conferimento responsabilità dirigenziale)

1. Gli incarichi di direzione degli uffici sono assegnati dal Sindaco con provvedimento motivato sulla base di criteri di professionalità, attitudine, esperienza con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Tali incarichi hanno durata determinata, sono rinnovabili e revocabili in ogni tempo.

3. Quando non sia possibile avvalersi di personale alle dipendenze dell'Ente, l'attribuzione delle funzioni di cui al 1° comma può avvenire a soggetti esterni ai sensi del 5° comma dell'articolo 51 della Legge 8.6.1990, n. 142, mediante contratto a tempo determinato utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura

del posto.

4. I provvedimenti di rinnovo e di revoca devono essere motivati.

Art. 30

(Incarichi di collaborazione esterna)

1. Il Sindaco definisce e conferisce, mediante convenzione scritta, gli incarichi di collaborazione esterna di cui all'articolo 36, comma 5° ter, della legge 8.6.1990, n. 142.

CAPO IV

SERVIZI

Art. 33.

(Forme di gestione)

1. I servizi pubblici esercitabili dal comune, rivolti alla produzione di beni e servizi per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia;

b) in concessione a terzi;

c) a mezzo di azienda speciale;

d) a mezzo di istituzione;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. Ai fini di cui al precedente terzo comma lettera b), il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.

Art. 34.

(Gestione in economia)

1. Il comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di un'azienda speciale o di una istituzione.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando: le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di elevati livelli qualitativi delle prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi dovuti dagli utenti e dei costi assunti dal comune.

Art. 35.

(Concessione a terzi)

1. Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini - utenti, la razionalità economica della gestione con conseguenti effetti sui costi sostenuti dal comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

Art. 36.

(Aziende speciali)

1. La gestione dei servizi comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.

3. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

4. *Il Sindaco provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze amministrative e nel rispetto di*

quanto previsto dagli artt. 25 e 26 della legge 15.3.1993, n.81.

5. Il presidente ed il consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del consiglio comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dall'art. 37 della legge 8.6.1990, n. 142. Su proposta del sindaco il consiglio procede alla sostituzione del presidente o dei componenti del consiglio di amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal consiglio su proposta del sindaco stesso.

6. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il comune conferisce il capitale di dotazione; il consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione.

9. Il consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto.

Art. 37.

(Istituzioni)

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire le istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di autonomia giuridica.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. Per le istituzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo del precedente articolo.

4. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 38.

(Società per azioni)

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che

richiedono investimenti finanziari ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il consiglio comunale approva un piano tecnico finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri comuni che fruiscono degli stessi, nonché, ove questa vi abbia interesse, alla provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazioni mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza del comune nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio comunale.

Art. 39.

(Gestione associata dei servizi)

1. Il comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

CAPO V

FINANZA E REVISIONE

Art. 40.

(Principi e criteri)

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo

finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia e all'efficienza dell'azione del comune.

2. L'attività di revisore potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'ente. Il consiglio ha facoltà di richiedere agli organi ed agli uffici specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 41.

(Revisore del conto)

1. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione. a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio, anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della giunta comunale se richiesto.

3. Al revisore è demandata la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva, che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

4. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti della diligenza, di cui all'art. 1710 del Codice Civile, riferendo immediatamente al sindaco ed al segretario comunale di eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell'ente.

5. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca, da applicare nei confronti dei revisori, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2399 e seguenti del Codice Civile.

CAPO VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 42.

(Organizzazione sovracomunale)

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 43.

(Principio di cooperazione)

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 44.

(Convenzioni)

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali.

Art. 45.

(ConSORZI)

1. Il consiglio comunale, in coerenza con i principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste dall'articolo precedente.

2. La convenzione, contenente quanto prescritto dal 2^a comma dell'art. 24 della legge 8.6.1990, n. 142, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali del comune, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modello consortile.

Art. 46.

(Unione di comuni)

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 42 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 47.

(Accordi di programma)

1. Il comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento;

3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di intenti della giunta comunale, con l'osservanza delle altre finalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

CAPO VII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 48.

(Partecipazione)

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon funzionamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 49.

(Interventi nel procedimento amministrativo)

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi, coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione dei responsabili del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 20 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 10 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue considerazioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto.

9. I soggetti di cui al primo comma hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

Art. 50.

(Forme di consultazione della popolazione)

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale, che l'amministrazione ritenga essere interesse comune ed, al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea pubblica, attraverso questionari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

3. L'organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità.

4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi.

5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 51.

(Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte)

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto in duplice copia alla segreteria del comune che provvederà ad inoltrarle al sindaco.

3. Il sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 60 giorni.

4. Il sindaco, attraverso la segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini l'iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto nei 15 giorni successivi al parere dell'organo competente, dell'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.

5. Ove i termini sopraindicati non venissero osservati, il parere dell'organo si dà per reso e le pratiche passano agli uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro 30 giorni.

6. Nel caso di istruttoria negativa, ne viene fornita dal sindaco motivata comunicazione ai soggetti interessati entro i 15 giorni successivi, mentre nel caso di riscontro positivo, vengono anche indicati i futuri sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici proposti e responsabili.

Art. 52.

(Valorizzazione delle forme associative e di partecipazione)

1. L'amministrazione comunale favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati e degli enti esponenziali operanti sul proprio territorio a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente attraverso gli apporti consultivi, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L'amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma, predeterminandone modi e forme in un apposito regolamento.

Art. 53.

(Organismi di partecipazione)

1. Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti dagli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: le finalità da perseguire, i requisiti per l'adesione, la composizione degli organi di direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

Art. 54.

(Diritto di accesso)

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre che enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 55.

(Diritto di informazione)

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente si avvale, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche di mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti a contenuto generale.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 56.

(Referendum)

1. Sono previsti referendum consultivi su tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 25 per cento degli elettori al 31 dicembre dell'anno precedente alla richiesta di referendum;

b) il consiglio comunale.

4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 57.

(Effetti del referendum)

1. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno il 50 per cento degli aventi diritto ed entro 60 giorni, dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

CAPO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 58.

(Statuto)

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono

conformarsi tutti gli atti normativi del comune.

2. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 59.

(Regolamenti)

1. Il comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto ed in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalla legge stessa, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.

3. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. I regolamenti, le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini, possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del consiglio comunale.

5. Affinchè un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.

6. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.

7. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

Art. 60.

(Adeguamento delle fonti a leggi sopravvenute)

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro 180 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 61.

(Ordinanze)

1. Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al primo comma devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza o impedimento del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente terzo comma.

Art. 62.

(Norme transitorie e finali)

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio comunale approva entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo stesso. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.

3. *Le modifiche introdotte al presente Statuto in conseguenza di quanto disposto dalla legge 25.3.1993, n. 81, Capo II, entrano in vigore a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della stessa legge.*